

N. 32321 di Repertorio

N. 9845 di Raccolta

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitré, il giorno undici di maggio.

In Milano, nel mio Studio, Corso Italia n. 1.

Avanti a me **PAOLA CASALI, Notaio in Milano**, iscritta presso il Collegio Notarile di Milano, sono personalmente comparsi i Signori:

- **ELISABETTA RINI**, nata a Fermo il 28 maggio 1969, residente in Milano, Via Cesare Correnti n. 15, che dichiara di avere il seguente codice fiscale: RNI LBT 69E68 D542X e di essere coniugata in regime di separazione dei beni, la quale interviene in proprio e in rappresentanza del Signor:

- **ALBERTO GRIGNOLO**, nato a Cuneo (CN) il 8 maggio 1973, residente in Borgo San Dalmazzo (CN), Via Vecchia Di Cuneo n. 66/B, codice fiscale: GRG LRT 73E08 D205Y, celibe,

giusta procura in data 10 maggio 2023 n. 32312 di mio repertorio, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "A";

- **FRANCESCO DONATO**, nato a Milano il 9 ottobre 2003, residente in Milano, Viale San Michele Del Carso n. 26, che dichiara di avere il seguente codice fiscale: DNT FNC 03R09 F205N e di essere di stato libero;

- **RICCARDO POZZOLI**, nato a Cuggiono (MI) il 31 maggio 1986, residente in Busto Arsizio (VA), Viale Luigi Manara n. 4, che dichiara di avere il seguente codice fiscale: PZZ RCR 86E31 D198C e di essere coniugato in regime di comunione legale dei beni;

- **FEDERICO POZZOLI**, nato a Magenta (MI) il 27 giugno 1998, residente in Magenta (MI), Strada Roccolo n. 23, che dichiara di avere il seguente codice fiscale: PZZ FRC 98H27 E801Y e di essere di stato libero;

(di seguito, collettivamente, gli "**Associati**").

Detti Comparenti, cittadini italiani, delle cui identità personali io Notaio sono certo,

dichiarano e convengono quanto segue:

1) Ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (di seguito, il "**Codice del Terzo Settore**" o "**CTS**"), è costituito l'ente filantropico in forma di associazione riconosciuta senza scopo di lucro denominato:

"Matematica Senza Confini - Ente Filantropico",

in forma abbreviata

"MSC EF"

(di seguito, di seguito "**MSC**" o "**Associazione**").

L'Associazione ha sede nel Comune di Milano, all'indirizzo di Via Cesare Correnti n. 15.

L'Associazione ha durata illimitata.

2) L'Associazione è costituita per attuare un progetto innovativo ideato e costruito da Pietro e Francesco Baragiola, finalizzato a contrastare l'abbandono scolastico.

MSC è un ente filantropico senza fini di lucro, che persegue fini esclusivamente educativi e culturali di formazione, come previsto dall'art. 5, comma 1, lettera d, del Codice del Terzo Settore e ha per oggetto le seguenti finalità:

- offrire agli studenti, qualunque sia la loro nazionalità, l'opportunità di partecipare ad iniziative – quali ad esempio, ma non esclusivamente, attività extrascolastiche di potenziamento matematico - che stimolino l'entusiasmo di

Registrato all'Agenzia
delle Entrate Milano - DP II
il giorno 16 maggio 2023
Serie 1T
al n. 45859
esatti
euro 200,00

ragazze e ragazzi a continuare il percorso di studi oltre la scuola dell'obbligo. L'Associazione si rivolge ai giovani, indipendentemente dalle condizioni economiche e sociali dei contesti di origine.

È escluso ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, in conformità a quanto previsto dell'art. 8 CTS.

3) L'amministrazione dell'Associazione viene affidata a un Consiglio Direttivo, composto da tre consiglieri, che resteranno in carica per tre esercizi e quindi fino alla data di approvazione del bilancio che chiuderà il 31 dicembre 2025, in persona dei Signori:

- **ELISABETTA RINI**, sopra generalizzata;

- **FEDERICO POZZOLI**, sopra generalizzato;

- **MAURIZIO DONATO**, nato a Ostenda (BELGIO) il 6 giugno 1966, codice fiscale: DNT MRZ 66H06 Z103I, cittadino italiano,

tutti domiciliati per la carica presso la sede sociale;

(di seguito, singolarmente il "**Consigliere**" e collettivamente i "**Consiglieri**").

Viene designato Presidente la Signora **ELISABETTA RINI**.

Ai Consiglieri non è attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

4) Il patrimonio iniziale dell'Associazione è fissato in **Euro 15.000** (quindicimila) rappresentato dall'assegno circolare non trasferibile di pari importo in data 4 maggio 2023, n. 7405988797-12 emesso da Banca Unicredit S.p.a. - Filiale di Milano Cordusio e intestato all'Associazione, assegno che viene consegnato a mani del Presidente del Consiglio Direttivo.

5) L'Associazione si dichiara costituita sotto la piena osservanza e l'esatto adempimento di tutte le norme relative al funzionamento dell'Associazione stessa, stabilite da questo atto costitutivo e dallo Statuto, che, previa lettura da me datane ai Componenti, si allega al presente atto sotto la lettera "**B**", per formarne parte integrante e sostanziale.

6) Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2023 (duemilaventitré).

7) Al fine del riconoscimento ai sensi dell'art. 22 del Codice del Terzo Settore, gli Associati richiedono che l'Associazione sia iscritta nella sezione "Enti filantropici" del competente Registro Unico del Terzo Settore, ciascun Consigliere provvederà a tutte le pratiche e formalità necessarie per la legale esistenza dell'Associazione, con facoltà di apportare al presente atto quelle modifiche di carattere formale che fossero richieste dall'Autorità competente, stipulando ogni opportuno atto e con la facoltà di dare corso a tutte le operazioni connesse per l'attuazione di quanto sopra convenuto.

8) Le spese del presente atto e tutte quelle ad esso relative sono a carico dell'Associazione.

Trattamento Dei Dati Personali

I Componenti riconoscono di essere stati informati da me Notaio della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (cd. "Legge Privacy") e di voler consentire, come autorizzano, il trattamento dei dati personali per tutti i fini di legge, le comunicazioni a tutti gli Uffici competenti e la conservazione dei dati stessi.

Di questo atto io Notaio, certo dell'identità personale dei Componenti, ho dato lettura ai Componenti stessi, che lo approvano e lo sottoscrivono con me Notaio alle ore 18,45.

Omessa per volontà espressami dai Comparenti la lettura di quanto segue:---

- Allegato "A": procura.-----

Scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e da me Notaio completato, consta il presente atto di un foglio e occupa la pagina terza sin qui.-----

F.TO : ELISABETTA RINI-----

F.TO : FRANCESCO DONATO-----

F.TO : RICCARDO POZZOLI-----

F.TO : FEDERICO POZZOLI-----

F.TO : PAOLA CASALI NOTAIO L.S.-----

Allegato "A" al n. 32321/9845 di repertorio-----

N. 32312 di Repertorio-----

PROCURA SPECIALE-----

REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno duemilaventitré, il dieci di maggio.-----

In Milano, nel mio Studio, Corso Italia n. 1.-----

Avanti a me **PAOLA CASALI, Notaio in Milano**, iscritta presso il Collegio Notarile di Milano, è personalmente comparso il Signor:-----

- **ALBERTO GRIGNOLO**, nato a Cuneo il 8 maggio 1973, residente in Borgo San Dalmazzo (CN), Via Vecchia Di Cuneo n. 66/B, che dichiara di avere il seguente codice fiscale: GRG LRT 73E08 D205Y,-----
(di seguito, il "**Mandante**").-----

Detto Comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, dichiara di conferire procura speciale e per quanto *infra* generale alla Signora:-----

- **ELISABETTA RINI**, nata a Fermo (AP) il 28 maggio 1969, residente in Milano, Via Cesare Correnti n. 15, codice fiscale RNI LBT 69E68 D542X,-----
affinché in nome, vece, conto, interesse e rappresentanza del Mandante, unitamente a essa Mandataria abbia a costituire – anche con altri soggetti - ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito, il "**Codice del Terzo Settore**") l'ente filantropico in forma di associazione riconosciuta senza scopo di lucro denominato:-----

"Matematica Senza Confini - Ente Filantropico "-----

in forma abbreviata-----

"MSC EF"-----

con sede in Milano, all'indirizzo di Via Cesare Correnti n. 15, con patrimonio iniziale di euro 15.000 (quindicimila).-----

Accorda, pertanto, al nominato procuratore ogni più ampio ed opportuno potere al riguardo, nessuno escluso od eccettuato, compresi quelli di intervenire al pubblico atto notarile di costituzione dell'Associazione, di sottoscriverlo, di approvarne lo Statuto, convenire la sede, la durata, l'oggetto e gli Organi dell'Associazione ed esplicitare ogni altra formalità necessaria al fine del suo riconoscimento e iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 22 del Codice del Terzo Settore.-----

Il tutto con promessa di rato e valido, rimossa fin d'ora ogni eccezione di difetto o di indeterminatezza di poteri intendendosi quelli qui conferiti i più ampi possibili, per l'oggetto sopra indicato e rimossa ogni limitazione di procura e conflitto di interessi; da esaurirsi in un unico contesto.-----

Trattamento dei Dati Personali-----

Il Comparente riconosce di essere stato informato da me Notaio ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR e dell'art. 13 D. Lgs. n.

196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali (cd. "Legge Privacy") e di voler consentire, come autorizza, il trattamento dei dati personali per tutti i fini di legge, le comunicazioni a tutti gli Uffici competenti e la conservazione dei dati stessi.

Di questo atto io Notaio, certo dell'identità personale del Comparente, ho dato lettura al Comparente stesso, che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio. - Scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e da me Notaio completato, consta il presente atto di un foglio e occupa la pagina seconda sin qui.

F.TO : ALBERTO GRIGNOLO

F.TO : PAOLA CASALI NOTAIO L.S.

ALLEGATO "B" AL N. 32321/9845 DI REPERTORIO NOTAIO PAOLA

CASALI

STATUTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE

Ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (di seguito, il "**Codice del Terzo Settore**" o "**CTS**") è costituito l'ente filantropico in forma di associazione riconosciuta senza scopo di lucro denominato:

"Matematica Senza Confini - Ente Filantropico ",

in forma abbreviata

"MSC EF"

(di seguito, di seguito "**MSC**" o "**Associazione**").

ART. 2 - SEDE

L'Associazione ha sede nel Comune di Milano.

L'Associazione può istituire agenzie, filiali, succursali e uffici operativi in Italia e all'Estero.

Il trasferimento della sede dell'Associazione all'interno dello stesso Comune non comporta modifica dello Statuto, ma esclusivamente l'obbligo di comunicazione agli Uffici competenti.

ART. 3 - DURATA

L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 4 – FINALITA'

MSC è costituita per attuare un progetto innovativo ideato e costruito da Pietro e Francesco Baragiola, finalizzato a contrastare l'abbandono scolastico.

MSC è un ente filantropico senza fini di lucro, che persegue fini esclusivamente educativi e culturali di formazione, come previsto dall'art. 5, comma 1, lettera d, del Codice del Terzo Settore.

MSC, nell'ambito delle sue possibilità, potrà offrire agli studenti, qualunque sia la loro nazionalità, l'opportunità di partecipare ad iniziative – quali ad esempio, ma non esclusivamente, attività extrascolastiche di potenziamento matematico - che stimolino l'entusiasmo di ragazze e ragazzi a continuare il percorso di studi oltre la scuola dell'obbligo.

L'Associazione si rivolge ai giovani, indipendentemente dalle condizioni economiche e sociali dei contesti di origine.

È escluso ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, in conformità a quanto previsto dell'art. 8 CTS.

ART. 5 – ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE E MODALITA' DI EROGAZIONE

Per il perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione eroga risorse, beni o servizi, anche di investimento, a

sostegno delle seguenti attività di interesse generale, come definite dall' art. 5, primo comma, lettera d), del Codice del Terzo Settore: -----

- la predisposizione e l'attuazione di programmi e corsi di supporto, formazione, approfondimento e stimolo allo studio dei giovani, attraverso la didattica di persona e a distanza su piattaforme *online*, nonché su qualsiasi supporto telematico; -----
- l'organizzazione di iniziative anche extrascolastiche di potenziamento matematico, che stimolino l'entusiasmo di ragazze e ragazzi a continuare il percorso di studi oltre la scuola dell'obbligo. -----
- la creazione e lo sviluppo di percorsi di formazione, corsi, seminari, convegni e giornate di studio; -----
- l'istituzione e l'erogazione di borse di studio, nonché l'assegnazione di riconoscimenti e premi nell'ambito delle suddette finalità; -----

MSC amministra il proprio patrimonio al fine di mantenerlo e accrescerlo a sostegno delle erogazioni ed effettua la predetta attività di erogazione a sostegno delle attività di interesse generale, con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo nel rispetto del Codice del Terzo Settore. -----

MSC può esercitare attività diverse da quelle di cui ai precedenti comma, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui all'articolo 6 CTS. -----

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio Direttivo. -----

Per il perseguimento delle sue finalità e lo svolgimento delle proprie attività, l'Associazione si occupa di: -----

- svolgere ogni attività di gestione del proprio patrimonio e di raccolta fondi, ai sensi dell'art. 7 CTS, anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico, *crowdfunding* o *fundraising*, la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico; il tutto al fine di destinare le somme appositamente raccolte o ricevute al sostegno delle proprie finalità istituzionali; -----
- ricevere contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari; -----
- partecipare a bandi pubblici o privati per la raccolta di risorse per sostenere e promuovere le proprie progettualità; -----
- impiegare risorse proprie e di terzi: -----
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. -----

MSC può inoltre essere affiliata ad enti, organismi e associazioni aventi attinenza con le finalità di MSC e potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, nel rispetto e nei limiti di quanto disposto dal Codice del Terzo Settore e dalla normativa vigente in materia. -----

ART. 6 – PRINCIPI DI GESTIONE DELL'ASSOCIAZIONE -----

Ai fini di cui all'art. 38, primo comma, del Codice del Terzo Settore, MSC si attiene ai seguenti principi e criteri di gestione: -----

- il patrimonio dell'Associazione è amministrato secondo principi di responsabile, sana e prudente gestione, al fine di conseguire efficacemente le finalità e di assicurare stabilità e certezza delle erogazioni nel tempo, in

relazione ai progetti promossi e sostenuti dall'Associazione; a tale scopo, il Consiglio Direttivo adotta il metodo della programmazione annuale e approva un documento di indirizzo, reso noto sul proprio sito *internet*;-----

- la raccolta di fondi e risorse, comunque svolta, è improntata al rispetto delle linee guida stabilite ai sensi dell'art. 7 CTS e, in ogni caso, si ispira al principio di rendicontazione al pubblico in modo chiaro e trasparente, identificando le entrate e le spese relative a ciascuno dei programmi di raccolta fondi, celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;-----
- le erogazioni sono destinate esclusivamente al sostegno dei progetti e delle attività di MSC; -----
- le erogazioni avvengono sia in denaro sia mediante la messa a disposizione
- nelle diverse forme in cui ciò sia reputato conveniente - di beni o servizi, anche di investimento. -----

ART. 7 – VOLONTARI E DIPENDENTI.-----

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti e di volontari, nel rispetto della normativa dettata dal Codice del Terzo Settore e, in quanto compatibili, dalle norme del Codice civile e dalle relative disposizioni di attuazione. -----

ART. 8 – SOCI E REQUISITI PER L'AMMISSIONE-----

Il numero degli Associati (di seguito, collettivamente i "**Soci**" o, singolarmente, il "**Socio**") è illimitato. -----

Sono Soci fondatori i Signori: **ELISABETTA RINI, ALBERTO GRIGNOLO, FRANCESCO DONATO, RICCARDO POZZOLI e FEDERICO POZZOLI.**

Possono essere Soci dell'Associazione esclusivamente le persone fisiche e gli Enti del Terzo Settore che condividono le finalità dell'Associazione. -----

L'Associazione è retta dal principio di parità di trattamento fra i Soci. -----

Tutti i Soci hanno diritto di esercitare l'elettorato attivo e passivo senza limitazioni di sorta. -----

ART. 9 – AMMISSIONE DEI SOCI-----

Gli interessati devono presentare l'istanza di ammissione all'Associazione, utilizzando il modulo predisposto e approvato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. -----

L'ammissione dei nuovi Soci viene deliberata dal Consiglio Direttivo secondo criteri non discriminatori, avuto riguardo alle finalità perseguite e alle attività svolte dall'Associazione. -----

Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione dei nuovi Soci nella prima seduta successiva alla presentazione dell'istanza di ammissione. -----

La deliberazione di ammissione viene comunicata all'interessato e annotata nel Libro Soci tenuto a cura del Consiglio Direttivo. -----

Il soggetto che ha presentato l'istanza di ammissione assume la qualità di Socio con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione della deliberazione di ammissione. -----

Il diniego all'ammissione del nuovo Socio deve essere deliberato e motivato dal Consiglio Direttivo, che provvede a darne comunicazione all'interessato entro sessanta giorni e trova applicazione la disciplina prevista dall'art. 23 CTS. -----

ART. 10 – QUOTA SOCIALE-----

Tutti i Soci sono tenuti al pagamento della quota associativa, che è dovuta su base annuale (di seguito, la "**Quota sociale**"). -----

La misura e le modalità di versamento della Quota sociale vengono stabilite

ogni anno dal Consiglio Direttivo.

In qualsiasi caso di cessazione del rapporto associativo, la Quota sociale non è ripetibile dal Socio o dai suoi aventi causa.

ART. 11 – PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di Socio si perde per:

- a) recesso;
- b) decadenza:
- c) esclusione;
- d) ogni altra causa di cessazione prescritta dalla legge.

ART. 12 – RECESSO

I Soci hanno diritto di recedere con comunicazione inviata al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata, tramite *pec* o con altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento della comunicazione.

Il recesso ha efficacia a partire dalla data della ricezione della comunicazione del recesso da parte del Consiglio Direttivo.

Il Socio receduto è comunque tenuto al versamento della Quota sociale relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

ART. 13 - DECADENZA

Può essere dichiarato decaduto il Socio che, entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo, non abbia rinnovato la sottoscrizione della Quota sociale o non l'abbia versata. In quest'ultimo caso, il Consiglio Direttivo può invitare il Socio al pagamento della Quota sociale entro un determinato termine, decorso il quale il Socio sarà considerato decaduto senza necessità di deliberazione assembleare.

ART. 14 - ESCLUSIONE

Perde la qualità di Socio per esclusione il Socio che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo, avuto riguardo alle finalità perseguite e alle attività svolte dall'Associazione.

Costituiscono ipotesi specifiche di esclusione del Socio:

- a) le violazioni di legge e dello Statuto;
- b) i comportamenti contrari alla finalità, all'onorabilità, agli scopi istituzionali e al buon nome dell'Associazione;
- c) i comportamenti che si pongano in violazione di deliberazioni o determinazioni degli organi dell'Associazione;
- d) i comportamenti che contrastino con il perseguimento delle finalità istituzionali ovvero impediscano o limitino il funzionamento corretto dell'Associazione;
- e) lo svolgimento di attività in contrasto con quelle dell'Associazione;
- f) l'inosservanza delle deliberazioni degli organi competenti;
- g) la perdita in capo al Socio dei requisiti previsti per l'ammissione;
- h) l'incapacità di concorrere in alcun modo al raggiungimento delle finalità dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di rilevare il verificarsi delle cause di esclusione di cui al comma precedente e di avviare un contraddittorio scritto con il Socio interessato.

La contestazione degli addebiti al Socio interessato deve essere fatta per iscritto e indirizzata allo stesso Socio, a cura del Consiglio Direttivo, con lettera raccomandata, *pec* o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento della comunicazione, con contestuale assegnazione di un termine

non inferiore a trenta giorni entro il quale il Socio può fornire le controdeduzioni e i documenti a supporto delle proprie posizioni. Successivamente, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea che delibera sull'esclusione del Socio, il quale, se intervenuto, non ha diritto di voto.-----

La deliberazione di esclusione assunta dall'Assemblea e recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata dal Consiglio Direttivo, che provvede a darne comunicazione all'interessato entro sessanta giorni dalla deliberazione.-----

Dal momento della ricezione della comunicazione della delibera di esclusione, cessano i diritti di partecipazione del Socio escluso dall'organizzazione e dall'attività dell'Associazione. -----

ART. 15 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE-----

Gli Organi dell'Associazione sono:-----

- a) l'Assemblea;-----
- b) il Consiglio Direttivo;-----
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo. -----
- d) l'Organo di Controllo;-----

Ai componenti degli Organi dell'Associazione non è attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. ---

ART. 16 – ASSEMBLEA-----

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti i Soci. -

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci, che hanno diritto di intervenire all'Assemblea in proprio o per delega, e delibera utilizzando il metodo collegiale. A questo riguardo, possono intervenire i Soci che siano iscritti nel Libro Soci da almeno tre mesi, ai sensi dell'art. 24 CTS.-----

ART. 17 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA-----

Sono compiti dell'Assemblea:-----

- nominare i componenti del Consiglio Direttivo e disporne la revoca; -
- nominare il Presidente dell'Associazione e disporne la revoca;-----
- nominare l'Organo di Controllo, ove ritenuto opportuno o ove obbligatorio per legge, e disporne la revoca;-----
- approvare annualmente il bilancio d'esercizio e il bilancio sociale ai sensi dell'art. 39 CTS;-----
- deliberare su ogni argomento sottoposto dal Consiglio Direttivo;-----
- deliberare le modifiche allo Statuto proposte dal Consiglio Direttivo;-
- deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio;-----
- deliberare su tutte le materie che competono ai sensi dell'art. 25 del Codice del Terzo Settore, delle norme di legge applicabili e di Statuto.

ART. 18 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA-----

L'Assemblea viene convocata mediante con ogni mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento della comunicazione e la convocazione è inviata ai Soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal Libro Soci.-----

La convocazione dell'Assemblea contiene le indicazioni relative a:-----

- data, luogo e ora della prima convocazione;-----
- data, luogo e ora dell'eventuale seconda convocazione;-----
- l'ordine del giorno da trattare.-----

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione su iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta di almeno altri due Consiglieri. In quest'ultimo caso la richiesta, scritta e motivata, è indirizzata al Presidente dell'Associazione, il quale provvede a convocare l'Assemblea entro i successivi 15 (quindici) giorni. -----

La richiesta di convocazione dell'Assemblea può essere presentata anche da un terzo dei Soci aventi diritto al voto. In questo caso i Soci indirizzano la richiesta al Presidente dell'Associazione; quest'ultimo provvede come previsto nel comma precedente e dispone la convocazione dell'Assemblea entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta. -----

Sono tuttavia valide le Assemblee, anche in mancanza di formale convocazione, quando ad esse partecipino tutti i Soci, il Consiglio Direttivo e, ove nominato, l'Organo di Controllo, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. -----

L'Assemblea viene convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. -----

ART. 19 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA -----

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da un altro soggetto nominato dall'Assemblea stessa prima dell'inizio dei lavori. -----

L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci. In particolare, è necessario che: -----

(a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; -----

(c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno in tempo reale, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; -----

(d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria), le modalità di collegamento. -----

Il Presidente dell'Assemblea ha la facoltà di stabilire nell'avviso di convocazione che l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione. -----

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario dell'Assemblea, designato dall'Assemblea prima dell'inizio dei lavori. Il Segretario verbalizza lo svolgimento dell'Assemblea e sintetizza gli interventi dei partecipanti. Il verbale dell'Assemblea riproduce in sintesi gli avvenimenti e gli interventi che si succedono nel corso dell'Assemblea ed è sottoscritto congiuntamente dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale di Assemblea è redatto da un notaio. -----

Qualora uno degli intervenuti all'Assemblea desideri far verbalizzare le proprie dichiarazioni, deve consegnarle al soggetto verbalizzante per iscritto. Le dichiarazioni, debitamente sottoscritte, vengono allegate al verbale dell'Assemblea. -----

ART. 20 - VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA -----

Ogni Socio cui spetta il diritto di voto esprime un voto. -----
Il voto è espresso in forma palese e non è ammesso il voto per corrispondenza. I Soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea esclusivamente da altro Socio. La delega deve essere conferita per iscritto, ai sensi dell'art. 24, secondo comma, CTS. -----

L'Assemblea, in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della metà degli aventi diritto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, l'Assemblea delibera sugli argomenti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soggetti intervenuti aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. -----

L'Assemblea per deliberare la modifica dello Statuto in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita e delibera con la maggioranza della metà degli aventi diritto al voto. -----

ART. 21 - CONSIGLIO DIRETTIVO -----

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea e composto da numero dispari di membri, da un minimo di tre Consiglieri a un massimo di sette Consiglieri, uno dei quali è il Presidente dell'Associazione. I Consiglieri devono soddisfare i requisiti di legge e di onorabilità, secondo quanto stabilito dal presente Statuto, ai sensi dell'art. 26, terzo comma, CTS. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi e quindi fino alla data di approvazione del bilancio cui l'esercizio si riferisce. I Consiglieri sono rieleggibili. -----

Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. -----

ART. 22 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO -----

Al Consiglio Direttivo compete la direzione gestionale, strategica nonché morale, disciplinare e amministrativa dell'Associazione. Ad esso spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione di MSC senza eccezioni o limitazioni di sorta, salvo solo quanto per disposizioni di legge o dal presente Statuto sia espressamente deferito all'Assemblea. In particolare, il Consiglio Direttivo: -----

- decide, programma e gestisce le attività per il perseguimento delle finalità; -----
- redige e presenta all'assemblea il programma annuale di MSC e il rapporto annuale sulle attività di MSC; -----
- redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo dell'anno precedente; -----
- può emanare regolamenti interni; -----
- stabilisce l'eventuale quota di ammissione e la Quota sociale -----
- può conferire anche al di fuori dei suoi membri, qualifiche e incarichi, secondo le necessità di MSC. -----

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà, in particolare, di adottare – previa deliberazione favorevole dell'Assemblea - regolamenti per determinare i principi cui attenersi nella gestione del patrimonio, alla raccolta fondi e

risorse, alla destinazione e alle modalità di erogazione per le attività di interesse generale dell'Associazione, secondo quanto previsto nel presente Statuto e nel rispetto di cui all'art. 38 CTS.

ART. 23 – SOSTITUZIONE DEI CONSIGLIERI

Qualora per dimissioni o altre cause venisse a mancare un Consigliere, gli altri Consiglieri devono convocare senza indugio l'Assemblea per la sua sostituzione e il Consigliere così nominato resta in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio Direttivo.

ART. 24 - CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, quando dal medesimo ritenuto opportuno ovvero su richiesta di almeno due componenti, anche solo con modalità video telematiche, con avviso e-mail spedito a tutti i componenti e all'Organo di Controllo, almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza. Sono, tuttavia, valide le adunanze del Consiglio Direttivo, anche non convocate, qualora siano presenti tutti i Componenti del Consiglio Direttivo e l'Organo di Controllo, se nominato. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito e delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

ART. 25 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, ovvero in sua mancanza da persona designata dagli intervenuti. Il Presidente è assistito da un Segretario dallo stesso designato. Delle deliberazioni dovrà essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 26 – PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, e ad esso spetta la firma sociale.

Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive del Consiglio Direttivo ed il coordinamento delle varie attività di MSC salvo ulteriori incarichi che potranno essergli conferiti.

In caso di impedimento o di assenza del Presidente, le sue funzioni sono temporaneamente esercitate dal componente del Consiglio Direttivo più anziano d'età.

ARTICOLO 27 – ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo è un organo facoltativo monocratico, nominato dall'Assemblea. La nomina è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore.

Esso è composto, secondo quanto stabilito in occasione della nomina, da un componente unico o da un collegio composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. La funzione di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 2399 del codice civile.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 4 (quattro) esercizi e sono rieleggibili.

Per la composizione, i requisiti, i poteri, le funzioni e la disciplina dei

componenti dell'Organo di Controllo, si rinvia, a quanto previsto dalla legge e in particolare, dall'articolo 30 del Codice del Terzo Settore e, in quanto compatibili, dagli articoli 2397 e seguenti del codice civile.-----

L'Organo di Controllo, anche monocratico, avrà competenze e poteri previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Associazione e sul suo concreto ordinamento; esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Nella redazione del bilancio sociale attesta che questo sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore; il bilancio sociale deve dare atto degli esiti del monitoraggio svolto.---

L'Organo di Controllo partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e, a tal fine, deve riceverne gli avvisi di convocazione.-----

La remunerazione sarà stabilita all'atto della nomina, nel rispetto dell'art. 8, comma terzo, lettera a), del Codice del Terzo Settore.-----

Ove previsto dalla legge o in via facoltativa, viene nominato un Revisore legale dei conti o una Società di revisione, iscritti nell'apposito Registro. -----

La Revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra Revisori legali iscritti nell'apposito Registro.-----

Per la composizione, i requisiti, i poteri, le funzioni e la disciplina dei Revisori legali dei conti, si rinvia a quanto previsto dalla legge e in particolare, dall'articolo 31 del Codice del Terzo Settore e, in quanto compatibili, dagli articoli 2409 *bis* e seguenti del codice civile e dal D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39. -----

ART. 28 – PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE-----

Il patrimonio iniziale dell'Associazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione dell'Associazione stessa, il cui valore complessivo è di euro 15.000,00 (quindicimila). -----

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle Quote sociali, da contributi ed erogazioni liberali da parte di Società, Fondazioni, Enti pubblici e Privati, Istituti e persone fisiche, nonché da altre eventuali entrate e da tutti i beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione a titolo oneroso o gratuito, secondo quanto determinato all'atto del loro conferimento. -----

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle sue finalità. -----

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.-----

ART. 29 – RACCOLTA FONDI E RICEZIONE DI FINANZIAMENTI-----

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i

sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto disposto dall'art. 7 del Codice del Terzo Settore.

ART. 30 – BILANCIO SOCIALE......

L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, che si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Assemblea approva il bilancio sociale – ai sensi degli articoli 14 e 39 CTS - entro il 30 (trenta) aprile dell'anno successivo.

In caso di comprovata necessità o impedimento, l'approvazione del bilancio può essere posticipata entro e non oltre il 30 (trenta) giugno.

Il bilancio è redatto e depositato secondo le norme del Codice del Terzo Settore e, in quanto compatibili, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione.

Il bilancio deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche ai sensi dell'art. 39 CTS.

ART. 31 - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE.....

Ai sensi dell'art. 14 CTS, l'Associazione tiene:.....

a) il Libro Soci, tenuto a cura del Consiglio Direttivo, in cui devono essere riportate le generalità del Socio, nel caso di Socio persona giuridica, la denominazione, la sede e l'indirizzo e-mail cui devono essere inoltrate la corrispondenza e le comunicazioni relative all'Associazione. Qualsiasi variazione deve essere comunicata, a cura dell'interessato, al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata, pec o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento della comunicazione.;.....

b) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, tenuto a cura del Consiglio Direttivo, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;.....

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

d) i libri delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

ART. 32 – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE.....

L'Assemblea delibera lo scioglimento dell'Associazione con la presenza della maggioranza assoluta dei Soci. La deliberazione è presa con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei Soci.

L'Associazione si estingue, oltre che nelle ulteriori previsioni di legge, qualora siano esauriti gli scopi statutari ovvero ne sia divenuta impossibile la realizzazione.

Qualunque sia la causa dello scioglimento, esso è deliberato dall'Assemblea che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del Patrimonio.

Il Patrimonio sarà obbligatoriamente devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati ai sensi dell'art. 9 del Codice del Terzo Settore o dalle leggi vigenti al momento dello scioglimento.

ART. 33 – NORMATIVA APPLICABILE.....

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, redatto nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli Associati.

Per quanto non espressamente contemplato dallo Statuto, si applicano le norme del Codice del Terzo Settore e, in quanto compatibili, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione.

Milano, 11 (undici) maggio 2023 (duemilaventitré).

F.TO : ELISABETTA RINI.....
F.TO : FRANCESCO DONATO.....
F.TO : RICCARDO POZZOLI.....
F.TO : FEDERICO POZZOLI.....
F.TO : PAOLA CASALI NOTAIO L.S.....

Copia autentica conforme all'originale in carta libera per gli usi consentiti
dalla legge.

Milano, 29 maggio 2023